

## Avviso dell'ESMA

### Avviso riguardante il rinnovo della decisione sulle misure d'intervento sui prodotti in relazione ai contratti per differenze

Il 23 gennaio 2019, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014<sup>1</sup> per limitare la commercializzazione, la distribuzione o la vendita dei contratti per differenze (CFD) ai clienti al dettaglio. Tale decisione rinnova la decisione (UE) 2018/796 dell'ESMA<sup>2</sup> alle stesse condizioni della precedente decisione di rinnovo, ovvero la decisione (UE) 2018/1636 dell'ESMA<sup>3</sup>.

Conformemente all'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014, il presente avviso contiene informazioni dettagliate in merito alla decisione e alla data a partire dalla quale prende effetto il rinnovo della misura. Il testo completo della decisione è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

#### Limitazione relativa ai CFD

Il dispositivo della decisione prevede:

#### Articolo 1 Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni in appresso:

- (a) “*contratto per differenze*” o “*CFD*” significa un derivato diverso da un contratto di opzione, contratto finanziario a termine standardizzato (“*future*”), “*swap*” o contratto a termine sui tassi d'interesse, il cui scopo è di attribuire al detentore un'esposizione, positiva o negativa, alle variazioni del prezzo, del livello o del valore di un sottostante, indipendentemente dal fatto che la negoziazione avvenga o meno in una sede di negoziazione, e la cui esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto);

---

<sup>1</sup> Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).

<sup>2</sup> Decisione (UE) 2018/796 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 22 maggio 2018, di limitazione temporanea dei contratti per differenze nell'Unione europea conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 dell'1.6.2018, pag. 50).

<sup>3</sup> Decisione (UE) 2018/1636 dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, del 23 ottobre 2018, che rinnova e modifica la limitazione temporanea disposta con decisione (UE) 2018/796 sulla commercializzazione, sulla distribuzione e sulla vendita di contratti per differenze ai clienti al dettaglio (GU L 272 del 31.10.2018, pag. 62).

- (b) “*benefici non monetari esclusi*” significa qualsiasi beneficio non monetario diverso da strumenti di informazione e di ricerca riferiti ai *CFD*;
- (c) “ *margine iniziale*” significa qualsiasi pagamento effettuato al fine di concludere un *CFD*, a esclusione delle commissioni, delle spese di transazione e di ogni altro costo connesso;
- (d) “*protezione tramite margine iniziale*” significa il  *margine iniziale* così come definito nell'allegato I;
- (e) “*protezione di chiusura al raggiungimento del margine*” significa la chiusura di uno o più *CFD* aperti di clienti al dettaglio ai termini più favorevoli per il cliente ai sensi degli articoli 24 e 27 della direttiva 2014/65/UE quando la somma dei fondi presenti nel conto di negoziazione in *CFD* e degli utili netti non realizzati di tutti i *CFD* aperti collegati a tale conto scende a meno della metà della *protezione tramite margine iniziale* totale per tutti i predetti *CFD* aperti;
- (f) “*protezione da saldo negativo*” significa il limite delle passività totali di un cliente al dettaglio per tutti i *CFD* collegati a un conto di negoziazione in *CFD* con un fornitore di tali strumenti, relative ai fondi presenti in detto conto di negoziazione.

## *Articolo 2*

### **Limitazione temporanea dei CFD relativa ai clienti al dettaglio**

La commercializzazione, distribuzione o vendita ai clienti al dettaglio sono limitate dalla presente decisione alle circostanze laddove tutte le condizioni elencate di seguito siano soddisfatte:

- (a) il fornitore di *CFD* imponga al cliente al dettaglio di pagare la *protezione tramite margine iniziale*;
- (b) il fornitore di *CFD* fornisca al cliente al dettaglio la *protezione di chiusura al raggiungimento del margine*;
- (c) il fornitore di *CFD* fornisca al cliente al dettaglio la *protezione da saldo negativo*;
- (d) il fornitore di *CFD* non corrisponda al cliente al dettaglio direttamente o indirettamente un pagamento monetario o un *beneficio non monetario escluso* in relazione alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di un *CFD*, ad eccezione di profitti realizzati su qualsiasi dei *CFD* forniti;
- (e) il fornitore di *CFD* non trasmetta direttamente o indirettamente una comunicazione a un cliente al dettaglio, ovvero pubblici informazioni accessibili allo stesso relativamente alla commercializzazione, alla distribuzione o alla vendita di un *CFD*

senza che tale comunicazione o informazione includa un'adeguata avvertenza sui rischi così come specificato nell'allegato II e in conformità alle condizioni ivi contenute.

#### *Articolo 3*

### **Divieto di partecipazione ad attività elusive**

È proibito partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i requisiti di cui all'articolo 2; ciò include il divieto di agire in qualità di sostituto del fornitore di *CFD*.

#### *Articolo 4*

### **Entrata in vigore e applicazione**

1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. La presente decisione si applica a partire dal 1° febbraio 2019 per un periodo di tre mesi.

## ALLEGATO I

### Percentuali di margine iniziale in base alla tipologia di sottostante

- (a) Il 3,33 % del valore nozionale del *CFD* laddove la coppia valutaria sottostante sia composta da due qualsiasi delle seguenti valute: dollaro USA, euro, yen giapponese, lira sterlina, dollaro canadese o franco svizzero;
- (b) il 5 % del valore nozionale del *CFD* quando l'indice, la coppia valutaria o la merce sottostante sia:
  - (i) uno qualsiasi dei seguenti indici azionari: Financial Times Stock Exchange 100 (FTSE 100); Cotation Assistée en Continu 40 (CAC 40); Deutsche Bourse AG German Stock Index 30 (DAX30); Dow Jones Industrial Average (DJIA); Standard & Poors 500 (S&P 500); NASDAQ Composite Index (NASDAQ), NASDAQ 100 Index (NASDAQ 100); Nikkei Index (Nikkei 225); Standard & Poors / Australian Securities Exchange 200 (ASX 200); EURO STOXX 50 Index (EURO STOXX 50);
  - (ii) una coppia valutaria composta da almeno una valuta non elencata al precedente punto (a); oppure
  - (iii) oro;
- (c) il 10 % del valore nozionale del *CFD* quando il sottostante indice relativo a merci o azioni sia diverso da quelli elencati al punto (b) che precede;
- (d) il 50 % del valore nozionale del *CFD* quando il sottostante sia una criptovaluta; oppure
- (e) il 20 % del valore nozionale del *CFD* quando il sottostante sia:
  - (i) un'azione; oppure
  - (ii) non altrimenti elencato in questo allegato.

## ALLEGATO II Avvertenze sui rischi

### SEZIONE A

#### Condizioni per le avvertenze sui rischi

1. Le avvertenze sui rischi devono avere una disposizione grafica che ne assicuri la visibilità, con caratteri di dimensione almeno pari a quella predominante e nella stessa lingua utilizzata nella comunicazione o nelle informazioni pubblicate.
2. Qualora la comunicazione o le informazioni pubblicate siano su supporto durevole o su una pagina web, le avvertenze sui rischi devono essere presentate nel formato specificato nella sezione B.
3. Qualora la comunicazione o le informazioni pubblicate siano fornite su un mezzo diverso da un supporto durevole o da una pagina web, le avvertenze sui rischi devono essere fornite nel formato specificato alla sezione C.
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, se il numero dei caratteri contenuti nell'avvertenza sui rischi nel formato specificato alla sezione B e alla sezione C supera il limite dei caratteri consentito secondo le condizioni standard del fornitore di terzi, l'avvertenza sui rischi può essere nel formato specificato nella sezione D.
5. Se è usata l'avvertenza sui rischi nel formato specificato nella sezione D, anche la comunicazione o le informazioni pubblicate dovranno includere un link diretto alla pagina web del fornitore di CFD che contenga l'avvertenza sui rischi nel formato specificato nella sezione B.
6. Le avvertenze sui rischi devono includere il dato aggiornato della percentuale di perdite specifica per il singolo fornitore, basato sul calcolo della percentuale di conti di negoziazione in *CFD* forniti a clienti al dettaglio dal fornitore di *CFD* che hanno subito perdite monetarie. Il calcolo deve essere effettuato ogni tre mesi e deve essere relativo ai 12 mesi precedenti alla data di effettuazione ("periodo di calcolo di 12 mesi"). Ai fini del calcolo:
  - a. un conto individuale di cliente al dettaglio in *CFD* è considerato in perdita qualora la somma di tutti gli utili netti realizzati e non realizzati sui *CFD* collegati con il conto di negoziazione in *CFD* durante il periodo di calcolo di 12 mesi sia negativa;
  - b. gli eventuali costi relativi ai *CFD* collegati con il conto di negoziazione in *CFD* dovrà essere incluso nel calcolo, ivi compresi tutti gli oneri, spese e commissioni;
  - c. i seguenti elementi sono esclusi dal calcolo:

- i. eventuali conti di negoziazione in *CFD* che non abbiano un *CFD* aperto a essi associato durante il periodo di calcolo;
  - ii. eventuali profitti o perdite da prodotti diversi dai *CFD* collegati al conto di negoziazione in *CFD*;
  - iii. eventuali depositi o prelievi di fondi dal conto di negoziazione in *CFD*;
7. In deroga ai paragrafi da 2 a 6, qualora nel periodo di calcolo costituito dagli ultimi 12 mesi un fornitore non abbia fornito un *CFD* aperto collegato con un conto di negoziazione in *CFD* di un cliente al dettaglio, tale fornitore di *CFD* dovrà utilizzare le avvertenze standardizzate sui rischi nel formato specificato nelle sezioni da E a G, come opportuno.

#### SEZIONE B

##### **Avvertenza sui rischi specifica relativa al fornitore, su supporti durevoli e pagine web**

I *CFD* sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria.

***[inserire la percentuale relativa al singolo fornitore ]%* di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in *CFD* con questo fornitore.**

Valuti se comprende il funzionamento dei *CFD* e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

#### SEZIONE C

##### **Avvertenza sui rischi specifica relative al fornitore abbreviata**

***[inserire la percentuale relativa al singolo fornitore]*% di conti di investitori al dettaglio che perdono denaro a causa delle negoziazioni in CFD con questo fornitore.**

Valuti se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

#### SEZIONE D

##### **Avvertenza sui rischi specifici di un fornitore con un numero di caratteri ridotto**

***[Indicare la percentuale per fornitore]* % dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro.**

#### SEZIONE E

##### **Avvertenza sui rischi standard per supporti durevoli e pagine web**

I CFD sono strumenti complessi e presentano un rischio significativo di perdere denaro rapidamente a causa della leva finanziaria.

**Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie in seguito a negoziazione in CFD.**

Valuti se comprende il funzionamento dei CFD e se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

**SEZIONE F**  
**Avviso standard abbreviato relativo ai rischi**

**Il 74-89 % dei conti degli investitori al dettaglio subisce perdite monetarie dovute a negoziazione in CFD.**

Valuti se può permettersi di correre questo alto rischio di perdere il Suo denaro.

**SEZIONE G**  
**Avvertenza sui rischi con un numero di caratteri ridotto**

**74-89 % dei conti al dettaglio di CFD perdono denaro.**